# ALLEGATO 11 – INFORMATIVA RIENTRO/INGRESSO IN ITALIA

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le procedure per chi fa rientro o ingresso in Italia da Paesi esteri ai sensi del D.P.C.M 02/03/2021, così come modificato e integrato dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 29/04/2021, del 06/05/2021, del 14/05/2021, del 29/07/2021 e del 28/08/2021. La presente disciplina ha effetto dal 31/08/2021 fino al 25/10/2021.

La presente informativa tratta i **casi di maggior interesse per aziende, lavoratori e cittadini**, tralasciando situazioni particolari disciplinate nel decreto e nelle relative ordinanze, a cui si rimanda.

**Sezione 1 - SUDDIVISIONE DEGLI STATI**

L’Allegato 20 al D.P.C.M. e le Ordinanze successive, suddivide i Paesi esteri in 5 elenchi, ai quali corrispondono regole diverse per l’ingresso e il transito in Italia:

|  |
| --- |
| ***Elenco A:*** *Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano****Elenco B:*** *Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 (\*).****Elenco C:*** *Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.****Elenco D:*** *Albania, Arabia Saudita, Armenia,**Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.****Elenco E:*** *Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco* *(\*) Gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.* |

**Sezione 2 - MOTIVI DEGLI SPOSTAMENTI**

* Da e per gli stati compresi negli Elenchi A, B, C, e D sono **LIBERAMENTE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER QUALSIASI RAGIONE**, anche per turismo.
* Gli spostamenti verso gli Stati compresi nell’Elenco E sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
* esigenze lavorative;
* assoluta urgenza;
* esigenze di salute;
* esigenze di studio;
* rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propria o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
* L’ingresso in Italia alle persone, che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in uno degli Stati compresi nell’Elenco E sono consentiti **esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi, comprovati dal MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (che dal 24/05/2021 sostituisce la precedente DICHIARAZIONE ALL’INGRESSO, vedi sezione 5):
1. esigenze lavorative;
2. assoluta urgenza;
3. esigenze di salute;
4. esigenze di studio;
5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propria
6. cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

*Nota: le ultime modifiche hanno escluso da questo elenco il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del nord;*

1. cittadini di Stati terzi (\*\*) soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi (\*\*) che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
2. familiari delle persone fisiche di cui ai punti 6 e 7.
3. per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6 e 7, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
4. partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interessa nazionale dal CONI e dal CIP.

*(\*\*) Per Stati terzi si intende Stati non appartenenti alla UE.*

**Sezione 3 - DISCIPLINA PER GLI INGRESSI IN ITALIA**

**3.1 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL’ELENCO A**

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

Sono considerate equivalenti alla **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** le certificazioni rilasciata dalle autorità sanitarie locali della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall’EMA, dell’avvenuta guarigione ovvero dell’effettuazione, nelle 48 ore precedenti, di test molecolare o antigenico con esito negativo.

**3.2 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL’ELENCO C**

Le persone che intendono entrare in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno **soggiornato o transitato in Paesi dell’Elenco C, devono**:

* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (vedi Sez. 5)
* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli una delle **CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19** da cui risulti alternativamente
	+ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
	+ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
	+ effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test molecolare o antigenico (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
	+ somministrazione della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamente del ciclo vaccinale, indicata nella certificazione stessa;
	+ somministrazione di una sola dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
* **in caso di mancata presentazione del MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** **o della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel MODULO DI LOCALIZZAZIONE, ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico (test rapido) al termine dei 5 giorni di isolamento.

**Per chi fa ingresso in Italia da Israele** è valida, in alternativa alla **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19,** anche la presentazione di una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall’EMA, dell’avvenuta guarigione ovvero dell’effettuazione, nelle 48 ore precedenti, di test molecolare o antigenico con esito negativo.

**3.3 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL’ELENCO D**

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale per una qualsiasi durata e che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori compresi nell’Elenco D, devono:

* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (vedi Sez. 5);
* presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione ovvero una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall’EMA;
* presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti** all’ingresso nel territorio nazionale ad un **test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* in caso di **mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 e del referto negativo del tampone, sottoporsi all’isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni** presso l’indirizzo indicato nell’apposito MODULO DI LOCALIZZAZIONE, **al termine** del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di **tampone**.

**Per chi fa ingresso in Italia da Regno Unito e Irlanda del Nord** il tampone deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia.

**Per chi fa ingresso in Italia da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America** è valida la presentazione di una CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 oppure di una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità sanitarie locali (ottenuta a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall’EMA, dell’avvenuta guarigione oppure dell’effettuazione, nelle 48 ore precedenti, di test molecolare o antigenico con esito negativo). È comunque fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti** all’ingresso nel territorio nazionale ad un **test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

**3.4 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL’ELENCO E**

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale per una qualsiasi durata e che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia per uno dei motivi consentiti (vedi Sez. 2), in Stati o territori compresi nell’Elenco E, devono:

* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (vedi Sez. 5)
* presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti** all’ingresso nel territorio nazionale ad un **test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* sono **sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’indirizzo** indicato nell’apposito **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (vedi Sezione 5), al termine del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone.

Inoltre le medesime persone compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nell’apposito **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE**.

**Per tutte le esenzioni dagli obblighi sopra citati in riferimento all’ingresso da Stati appartenenti agli Elenchi C, D e E, consultare la Sezione 4.**

**Sezione 4 - ESENZIONI**

**4.1 ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (applicabile agli Stati dell’elenco C)**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) le disposizioni relative alla presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (o della disciplina alternativa in caso di mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19)non si applicano nei seguenti casi:

* All’equipaggio dei mezzi di trasporto;
* Al personale viaggiante;
* Ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
* Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
* Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
* A chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
* A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
* A chi rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località estere a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE)**;
* Permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE)**.

**4.2 ESENZIONI DALL’ OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E TAMPONE AL TERMINE (applicabile ai rientri dagli Stati dell’Elenco C senza Certificazione Verde e agli Stati degli Elenchi D ed E)**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, **la sorveglianza sanitaria, l’isolamento fiduciario e l’esecuzione del tampone molecolare/antigenico al termine dell’isolamento non si applicano nei seguenti casi**:

* agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
* agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* ai cittadini e ai residenti di uno Stato Membro dell’UE e degli ulteriori Stati degli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati dell’elenco C;
* al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
* al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore. (\*)
* ai funzionari e agli agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari consolari, al personale militare e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del Fuoco;
* agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
* agli ingressi mediante voli “Covid-tested”;
* agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

***(\*)*** *Per il rientro in Veneto dopo trasferta di lavoro all’estero di durata inferiore a 120 ore, il lavoratore dovrà essere sottoposto a tampone all’arrivo (con isolamento fino all’esito) e ad un secondo tampone dopo 5-7 giorni dal rientro; i tamponi sono gratuiti e si effettuano in accordo con il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio (rif. D.G.R. Veneto n. 1422 del 21 ottobre 2020, in BUR n. 163 del 31/10/2020).*

**4.3 ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI TAMPONE PRIMA DELL’INGRESSO, D’ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI TAMPONE AL TERMINE (applicabile ai rientri dagli Stati degli Elenchi D ed E)**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando gli obblighi di dichiarazione all’ingresso (vedi Sezione 5), **la sorveglianza sanitaria, l’esecuzione del tampone nelle 72 (o 48) ore precedenti l’ingresso, l’isolamento fiduciario e l’esecuzione del tampone molecolare/antigenico al termine dell’isolamento non si applicano nei seguenti casi**:

* All’equipaggio dei mezzi di trasporto;
* Al personale viaggiante;
* Ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
* Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
* Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
* A chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
* A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
* A chi rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località estere a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE)**;
* Permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c’è l’obbligo di presentazione del **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE)**.

**Sezione 5 – DICHIARAZIONE ALL’INGRESSO IN ITALIA**

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia illustrati nelle precedenti sezioni, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri compresi negli Elenchi B, C, D ed E è tenuto a compilare uno specifico **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Tale modulo di localizzazione sostituisce la precedente dichiarazione, che potrà essere utilizzata in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

Per compilare il **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE (dPLF),** dal 24/05/2021, seguire le istruzioni di seguito riportate:

* collegarsi al sito: <https://app.euplf.eu/#/>
* seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
* scegliere “Italia” come Paese di destinazione
* registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
* confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta)
* compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco.

**Sezione 6 - CERTIFICAZIONE A FINI INPS PER ASSENZA DAL LAVORO**

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica che rileva la necessità di isolamento fiduciario procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

**Sezione 7 - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

1. **avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2 con **validità di nove mesi** dal completamento del ciclo vaccinale;
2. **avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 con **validità di sei mesi** dall’avvenuta guarigione;
3. **effettuazione** **di test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo: con **validità di 48 ore** dall’esecuzione del test;
4. **somministrazione della prima dose** di vaccino anti-SARS-CoV-2 **con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamente del ciclo vaccinale,** indicata nella certificazione stessa (**CERTIFICAZIONE NON VALIDA AI FINI DELL’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO**);
5. **somministrazione di una sola dose di** vaccino anti-SARS-CoV-2 **con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;**

Le certificazioni **cessano di avere validità qualora**, nel periodo di vigenza delle stesse, l’interessato sia indentificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 devono essere redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite in formato sia digitale che cartaceo.

Sono messe a disposizione degli interessati attraverso il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App Immuni, l’App IO e il Sistema TS tramite i Medici di base e le Farmacie.

I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l’isolamento fiduciario.

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 rilasciate in uno Stato Membro dell’UE o in uno Stato terzo sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in Italia se emesse a seguito di:

* vaccinazione validata dall’EMA (European Medicines Agency);
* avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
* effettuazione nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia di test molecolare o antigenico con esito negativo.

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti alle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.

**Sezione 8 – CASI PARTICOLARI**

***PER CHI PROVIENE DAL BRASILE***

Fino al 25/10/2021 sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che ricadano in una delle seguenti situazioni:

* facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio;
* abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
* intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
* siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

In tali casi, fermo restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) **è obbligatorio:**

* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
* sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
* effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

L’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute, nei seguenti casi:

* A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
* Al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
* Ai funzionari e agli agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari consolari, al personale militare e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del Fuoco.

Purché siano rispettate le seguenti condizioni:

* rispetto degli obblighi di DICHIARAZIONE (vedi Sezione 5),
* presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* sottoposizione ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) le disposizioni di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

***PER CHI PROVIENE DA INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA***

Fino al 25/10/2021 l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh, Sri Lanka, sono consentiti a condizione che non presentino sintomi da COVID-19 e che ricadano in una delle seguenti condizioni:

* facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio;
* intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021;
* intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
* siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

In tali casi l’ingresso nel territorio nazionale è consentito con la seguente disciplina:

* presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** (vedi Sez. 5);
* presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti** all’ingresso nel territorio nazionale ad un **test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
* sottoporsi ad un test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
* sottoporsi a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel **MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE** per un periodo di 10 giorni;
* effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) le disposizioni di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento, nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dall'autorità di protezione civile.

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |
|  | data |  | firma per ricevuta ed accettazione |  |